



COMUNE DI PALMAS ARBOREA
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO CON VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA M1

(Approvato con deliberazione di C.C. n° 11 del 24.07.2023)

Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento	4
Art. 2 – Definizione del servizio	4
Art. 3 – Fonti normative	4
CAPO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO	5
Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio	5
Art. 5 – Numero titoli abilitativi	5
Art. 6 - Cumulo di titoli abilitativi.....	5
Art. 7 - Forme giuridiche di esercizio	6
Art. 8 - Collaborazione familiare	6
TITOLO II – DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI.....	7
CAPO I - ASSEGNAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI	7
Art. 9 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente	7
Art. 10 - Concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo	8
Art. 11 - Contenuti del bando di concorso	8
Art. 12 – Presentazione delle domande	8
Art. 13 – Commissione di valutazione	9
Art. 14 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria	9
Art. 15 – Validità della graduatoria.....	9
Art. 16 - Assegnazione del titolo abilitativo	9
Art. 17 - Validità del titolo abilitativo	10
CAPO II - TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI.....	10
Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi	10
Art. 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare	10
Art. 20 – Presentazione pratica di subingresso	11
TITOLO III – GESTIONE DELL'ATTIVITÀ.....	11
CAPO I – MODALITÀ OPERATIVE.....	11
Art. 21 - Inizio del servizio e pubblicità	11
Art. 22 - Obblighi dei conducenti	11
Art. 23 - Diritti dei conducenti.....	12
Art. 24 - Divieti per i conducenti.....	12
Art. 25 – Norme per i clienti	12
Art. 26 - Responsabilità del titolare.....	12
Art. 27 – Sostituzione alla guida	13
Art. 28 – Foglio di servizio	13
CAPO II – GESTIONE DELLE TARIFFE.....	13
Art. 29 – Tariffe.....	13

TITOLO IV- VEICOLI	13
CAPO I - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI.....	13
Art. 30 - Caratteristiche dei veicoli.....	13
Art. 31 – Contrassegno e targa identificativa.....	14
Art. 32 - Contachilometri	14
Art. 33 – Pubblicità sui veicoli	14
Art. 34 - Controllo dei veicoli.....	14
Art. 35 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap.....	14
CAPO II – SOSTITUZIONE DEI VEICOLI.....	15
Art. 36 – Sostituzione dei veicoli.....	15
Art. 37 - Sostituzione temporanea di un veicolo	15
TITOLO V – RINUNCIA, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA.....	15
CAPO I – CAUSE VOLONTARIE DI PERDITA DEL TITOLO ABILITATIVO	15
Art. 38 – Rinuncia al titolo abilitativo.....	15
Art. 39 – Sospensione volontaria del titolo abilitativo	15
CAPO II – CAUSE NON VOLONTARIE DI PERDITA DEL TITOLO ABILITATIVO	15
Art. 40 - Sospensione del titolo abilitativo.....	15
Art. 41 – Decadenza del titolo abilitativo	16
Art. 42 - Revoca del titolo abilitativo	16
TITOLO VI – VIGILANZA, SANZIONI, RECLAMI ED ESPOSTI.....	16
CAPO I – VIGILANZA E SANZIONI	16
Art. 43 – Vigilanza sul servizio.....	16
Art. 44 – Sanzioni	16
Art. 45 - Sanzioni amministrative pecuniarie	17
Art. 46 - Reclami ed esposti.....	17
TITOLO VII – ENTRATA IN VIGORE.....	17
Art. 47 – Entrata in vigore del regolamento	17

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di trasporto non di linea, effettuati esclusivamente con veicoli appartenenti alla categoria M1, quali servizi che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici automobilistici che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) appartengono alla categoria M1 i veicoli a motore destinati al trasporto di persone con almeno quattro ruote e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
3. Il Regolamento costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune programma l'offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea nel proprio territorio e ne disciplina lo svolgimento.

Art. 2 – Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad una utenza specifica, che fa apposita richiesta, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, del servizio di trasporto per un mezzo presente in apposita sede o rimessa e per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. I titolari del servizio possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sardegna.
4. E' obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede ed almeno una rimessa che dovrà essere situata all'interno del territorio della Regione Sardegna sia per il conseguimento che per il mantenimento dell'autorizzazione. Il vettore potrà disporre di altre rimesse ubicate all'interno di tutto il territorio regionale.
5. E' obbligatorio lo stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse, quando non in servizio.
6. E' consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
7. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio (art. 29) sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Regione Sardegna.
8. I titolari del servizio possono avere più rimesse, tutte ubicate all'interno del territorio della Regione Sardegna.
9. In caso di sopravvenuti motivi di forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato, il medesimo può essere erogato da diversa autovettura già partita dalla rimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio dovrà essere annotata la variazione e le cause.

Art. 3 – Fonti normative

1. Il servizio di noleggio con conducente di veicoli con massimo 8 (otto) posti a sedere oltre a quello del conducente, effettuato con licenza appositamente rilasciata dal Comune di Palmas Arborea, è disciplinato dal presente regolamento e dalle norme di seguito indicate:
 - Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Legge di depenalizzazione";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada";
 - Decreto Ministeriale 15 dicembre 1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
 - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

- Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";
- D.Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/19 del 21 luglio 2015 "Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento";
- Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia - Allegate alla Delibera G.R. N. 11/14 Del 28 febbraio 2017, come modificate dalla deliberazione della Giunta regionale n.10/13 del 27 febbraio 2018;
- Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito nella Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";
- Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia dello Stato, prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28 febbraio 2019;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/55 dell'8 agosto 2019 "Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento".

CAPO II - CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato all'assegnazione della titolarità del titolo abilitativo a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9, previo esperimento di apposita procedura pubblica.
2. Il titolo abilitativo è personale ed è cedibile soltanto ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento.
3. I singoli titoli abilitativi sono registrati in apposito registro, attribuendo ad ognuno un numero progressivo che li contraddistingue.
4. I titoli già assegnati sono numerati in base all'ordine di acquisizione.

Art. 5 – Numero titoli abilitativi

1. Competente a stabilire il numero dei titoli abilitativi per il servizio di noleggio con conducente mediante autoveicolo, è il Consiglio Comunale che determina il numero di veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali.
2. L'organico del servizio di noleggio con conducente per il Comune di Palmas Arborea è fissato in n. 3 (tre)
3. titolarità.
4. Il Consiglio Comunale può incrementare l'organico di cui al comma precedente, con specifica deliberazione ove venga dimostrata una effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici che ne hanno determinato il numero.

Art. 6 - Cumulo di titoli abilitativi

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo del titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È altresì vietato il cumulo di un titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciato da questo Ente con un titolo abilitativo per l'esercizio del servizio di taxi ottenute in Comuni diversi. E' ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più titoli

abilitativi per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di n. 2 (due) titoli abilitativi messi a disposizione dal Comune, qualora il concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo non consenta l'assegnazione stessa per mancanza di un numero sufficiente di domande.

Ogni titolo abilitativo consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Art. 7 - Forme giuridiche di esercizio

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21:
 - a. le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
 - b. le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
 - c. i consorzi tra imprese artigiane;
 - d. gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b), comma 2, dell'art.1. della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.
3. Fermo restando il titolo abilitativo in capo alla persona fisica, è consentito conferire il titolo abilitativo a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente, per il tramite del portale SUAPE l'elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi e i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno. Ai sensi del comma 3, dell'art. 7, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di recesso da tali soggetti giuridici, il titolo abilitativo non può essere ritrasferito al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
 - b. copia dell'atto di conferimento del titolo abilitativo debitamente registrato;
 - c. copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
6. L'ufficio competente, constatata la regolarità della richiesta di conferimento, rilascia apposito nulla osta. Al fine di attivare il conferimento, l'interessato dovrà provvedere alla presentazione di apposita pratica tramite portale SUAPE di subingresso. Tale subingresso è operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di attivare il trasferimento, così come previsto dai commi 2 e 3, dell'art. 7, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, mediante pratica tramite portale SUAPE.
7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 8 - Collaborazione familiare

1. I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art.230 bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
 - b. dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - c. atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d. copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6, della legge 15 gennaio 1992 n. 21;

- e. certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL.
- 4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sull'apposito registro.
- 5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
- 6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.

TITOLO II – DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI

CAPO I - ASSEGNAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Per ottenere il titolo abilitativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b. possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale ai sensi dell'art. 116, comma 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
 - c. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - d. avere a disposizione una rimessa nel territorio della Regione Sardegna idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - e. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio;
 - f. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
 - g. non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - h. non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - i. non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e della Legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - j. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
 - k. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 - l. non aver riportato condanne per:
 - I. guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
 - II. guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
 - III. non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.
2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente.

Art. 10 - Concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo

1. L'assegnazione del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli e colloquio (per l'eventuale accertamento della conoscenza della lingua straniera e del sardo) a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.
2. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di un solo titolo abilitativo. Qualora, dopo un successivo bando a distanza di almeno sei mesi, non siano assegnati i titoli, i restanti potranno essere assegnati ai soggetti già titolari sino ad un numero massimo di due. In caso contrario ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di un titolo abilitativo.
3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnati tutti i titoli abilitativi messi a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Art. 11 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo deve prevedere:
 - a. il numero dei titoli abilitativi per il servizio di noleggio disponibili;
 - b. i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - c. l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno nonché l'indicazione del punteggio assegnabile per il colloquio relativo all'accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
 - d. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - e. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - f. elementi che comportano l'esclusione della domanda;
 - g. le materie oggetto del colloquio;
 - h. la data di avvio del servizio;
 - i. eventuali cause di sospensiva.
2. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Palmas Arborea per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Art. 12 – Presentazione delle domande

1. Chi intende partecipare al bando per ottenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza secondo le indicazioni previste nel bando. All'istanza, oltre ai dati anagrafici del candidato, dovranno essere allegati i seguenti documenti avvalendosi delle dichiarazioni (autocertificazioni) previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sostituiscono la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione:
 - a. Autocertificazione del possesso, o copia, della Patente di guida categoria B o superiore;
 - b. Autocertificazione o copia di abilitazione professionale tipo CAP (c.d. KB);
 - c. Autocertificazione o copia della iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea, nella sezione riservata ai conducenti di taxi e noleggio con conducente;
 - d. Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
 - e. Autocertificazione attestante la conoscenza geografica e toponomastica del territorio della Regione Sardegna nonché le disposizioni del regolamento comunale concernenti il servizio e le modalità di svolgimento;
 - f. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, o disponibilità all'acquisto in proprietà o leasing o noleggio a lungo termine del veicolo, da concretizzarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del bando, e di aderenza dello stesso alle caratteristiche di cui all'art.30 del presente regolamento;
 - g. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di sana e robusta costituzione fisica per l'esercizio dell'attività a cui si concorre. Resta inteso che l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore e/o i vincitori del concorso di cui agli articoli successivi;
 - h. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui ai precedenti articoli;
 - i. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non essere titolare di licenza taxi, o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da altro Comune (da non presentarsi in caso di domanda inoltrata da consorzio o cooperativa di produzione lavoro);
 - j. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non aver trasferito altra licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente, anche se rilasciate da altro Comune, nel quinquennio precedente;

- k. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di altra licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- l. Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di impegno a svolgere la professione di noleggio con conducente in modo prevalente e/o esclusivo. Qualora la richiesta riguardi consorzi o cooperative dovranno essere allegati gli estremi dell'atto costitutivo. Nel caso di consorzi e cooperative, le istanze e le autocertificazioni dovranno essere presentate dal rappresentante legale, mentre i certificati e le abilitazioni dovranno essere riferite ai singoli soci o associati. Se il richiedente intende avvalersi di collaboratori sostituti, dovrà specificare nell'istanza le generalità complete dei collaboratori, nonché allegare i documenti di cui alle lettere a, b, c, e, g ed h del presente articolo. Tutte le informazioni e certificati inerenti la presenza dei requisiti soggettivi saranno accertati e richiesti d'ufficio ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13 – Commissione di valutazione

1. Con provvedimento del Responsabile incaricato dalla Giunta Comunale sarà nominata una commissione per l'assegnazione dei titoli abilitativi.

Art. 14 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione dei titoli abilitativi del servizio di noleggio messi a concorso, il Responsabile del Servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli come appresso specificato per un punteggio massimo ottenibile pari a 50 punti:
 - a. Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o collaboratore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico o privato per un periodo complessivo di almeno sei mesi (2 punti anno fino ad un max di 5 anni);
 - b. Conoscenza di una lingua straniera e della lingua sarda (da accertarsi in sede di colloquio) (4 punti per lingua fino ad un max di 4 lingue);
 - c. Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito comunale per utilità sociale per almeno 100 Km l'anno (4 punti);
 - d. Rimessa nel territorio del Comune di Palmas Arborea (10 punti);
 - e. Veicoli a bassa emissione (10 punti);
2. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:
 - a. Iscrizione nelle liste di disoccupazione;
 - b. presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap a carico del richiedente;
 - c. numero familiari a carico;
 - d. titolo di studio (nell'ordine laurea, diploma di scuola media superiore, licenza media inferiore);
 - e. minore età anagrafica del richiedente.

Art. 15 – Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 16 - Assegnazione del titolo abilitativo

1. Il Responsabile del Servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle titolarità. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 30 del presente regolamento.
2. Tale titolarità non coinciderà necessariamente con il rilascio immediato della relativa licenza, la quale è subordinata a determinati vincoli statali e regionali. Non appena gli Enti preposti consentiranno il rilascio delle licenze ne verrà data comunicazione agli interessati.
3. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della formale comunicazione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata espressa dichiarazione autocertificativa, mediante portale SUAPE comprovante il possesso dei requisiti del veicolo, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.
4. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

5. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 17 - Validità del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo del servizio di noleggio è acquisito senza limitazione di scadenza.
2. In qualsiasi momento, ed in ogni caso ogni tre anni, i titoli abilitativi possono essere sottoposti a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dal titolo abilitativo.

CAPO II - TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI

Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. È consentito Il trasferimento del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente, previa presentazione all'ufficio competente della dichiarazione autocertificativa di cui alla Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24.
2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente al proprio titolo abilitativo e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a. sia titolare del servizio da almeno cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.
4. Il trasferimento del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro 18 (diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza.
5. Ad eccezione del trasferimento del titolo abilitativo per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso del titolo abilitativo trasferito né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente, a pena di decadenza dello stesso. Il subentro nel titolo abilitativo per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento, nonché al possesso, da parte del subentrante, di veicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 30 del presente regolamento e al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, del nulla osta all'immatricolazione.

Art. 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente il titolo abilitativo può essere trasferito ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferito entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza decadranno dalla possibilità di trasferimento della titolarità.

4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a. l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nel titolo abilitativo del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
 - b. la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri il titolo abilitativo, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c. la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d. la comunicazione, all'ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 20 – Presentazione pratica di subingresso

1. Nel caso di acquisizione del titolo abilitativo in seguito a subingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente provvedere alla presentazione della pratica di subingresso tramite il portale SUAPE e iniziare il servizio entro i successivi 90 (novanta) giorni, a pena di decadenza, dandone comunicazione al Servizio competente, mediante il suddetto portale. Detto termine può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.

TITOLO III – GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

CAPO I – MODALITA' OPERATIVE

Art. 21 - Inizio del servizio e pubblicità

1. L'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente comporta l'obbligo di iniziare l'attività nei termini previsti dall'art. 16 del presente regolamento.
2. Il competente ufficio comunale garantisce, nelle forme che riterrà opportune, (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di veicoli in servizio di noleggio hanno l'obbligo di:
 - a. mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
 - b. applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c. tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio;
 - d. sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (già M.C.T.C. Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;
 - e. essere ordinato e curato nella persona;
 - f. depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - g. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h. caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

- k. compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l. comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- m. assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- n. tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
- o. compilare un foglio di servizio in formato elettronico di cui all'art. 29;
- p. trasportare piccoli animali domestici al seguito nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada e comunque all'interno di apposito trasportino, a meno che il veicolo non sia già dotato di apposito dispositivo di separazione per ospitare gli animali.
- q. Detenere copia delle ricevute rilasciate ai clienti, da esibire a richiesta del Servizio SUAPE o di Polizia Locale;
- r. Provvedere a comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno ed entro 30 giorni dalla comunicazione del Servizio competente, le tariffe applicate ed il numero di telefono di riferimento per l'accesso al servizio.

Art. 23 - Diritti dei conducenti

- 1. I conducenti di veicoli in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio possono:
 - a. rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - b. rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - c. rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
 - d. richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
 - e. rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

Art. 24 - Divieti per i conducenti

- 1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:
 - a. fumare o consumare cibo o bevande durante la corsa;
 - b. togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - c. applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - d. trasportare i propri animali;
 - e. consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - f. trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
 - g. sostare in posteggio di stazionamento taxi su suolo pubblico nei comuni ove sia istituito il servizio taxi. Qualora tale servizio non fosse istituito, il comune può autorizzare i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.

Art. 25 – Norme per i clienti

- 1. I conducenti di veicoli in servizio di noleggio sono tenuti a informare i clienti che è fatto loro divieto di:
 - a. fumare e/o consumare cibi e bevande a bordo dei veicoli;
 - b. trasportare animali, senza aver adottato, d'intesa col il conducente stesso, tutte le misure necessarie per la sicurezza e/o per evitare il danneggiamento o imbrattamento del mezzo; resta inteso che è gratuito ed obbligatorio il trasporto di cani accompagnatori di persone non vedenti;
 - c. voler trasportare persone o merci al di fuori della normale ed autorizzata capienza dell'autoveicolo;
 - d. esigere il trasporto se in evidente stato di alterazione psico-fisica;
 - e. danneggiare, insudiciare o imbrattare il mezzo;
 - f. distrarre o disturbare il conducente durante la guida;
 - g. richiedere manovre vietate dal C.d.S.
- 2. L'inosservanza di tali divieti e/o doveri dà diritto al conducente di interrompere la corsa, fermo restando l'obbligo, da parte del cliente, di pagare il corrispettivo della corsa maturato fino a quel momento.

Art. 26 - Responsabilità del titolare

- 1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 27 – Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.
2. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
3. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del Codice Civile.
4. La sostituzione deve essere comunicata al Comune di Palmas Arborea, tramite il portale SUAPE nelle modalità previste dalla normativa vigente. Qualora dalle verifiche d'ufficio risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il dirigente competente, con proprio motivato provvedimento, dispone la cessazione dell'attività del sostituto e assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 28 – Foglio di servizio

1. E' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
 - a. targa del veicolo;
 - b. nome del conducente;
 - c. data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - d. orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e. dati del fruitore del servizio.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 4 dell'art. 11 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

CAPO II – GESTIONE DELLE TARIFFE

Art. 29 – Tariffe

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20 aprile 1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere data comunicazione all'ufficio comunale competente, delle tariffe di cui al comma 1, praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo e saranno pubblicate sul sito internet comunale.
3. Il corrispettivo specifico per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.
4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

TITOLO IV- VEICOLI

CAPO I - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Art. 30 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a. avere prima immatricolazione non superiore a tre anni;

- b. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione;
- c. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- d. avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- e. essere collaudati per non meno di 4 posti a sedere e non più di 8 posti a sedere, escluso quello del conducente;
- f. avere un bagagliaio capace di contenere eventuali bagagli al seguito dell'utente;
- g. osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- h. avere la pedana per il trasporto di soggetti portatori di handicap in sedia a rotelle;
- i. essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti ai sensi del D.M 15 dicembre 1992, n. 572.

Art. 31 – Contrassegno e targa identificativa

1. Oltre le caratteristiche di cui all'articolo precedente, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito di numero due contrassegni di forma rettangolare di dimensioni 00 cm di altezza e 00 cm di base recante la scritta "noleggio" da posizionare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.
2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato di una targa identificativa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune di Palmas Arborea ed il numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione rilasciata per quel veicolo.

Art. 32 - Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

Art. 33 – Pubblicità sui veicoli

1. E' concessa l'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli purché non pregiudichi l'immediata riconoscibilità dei dati identificativi del veicolo in servizio di noleggio con conducente, e comunque nelle forme e limiti conformi alle prescrizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Art. 34 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, su richiesta del Comune, a controllo da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa, con l'ausilio degli organi della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 30 e 31, del presente regolamento.
2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, con la documentazione richiesta. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca del titolo abilitativo previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca del titolo abilitativo ai sensi del successivo art. 43.

Art. 35 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

CAPO II – SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

Art. 36 – Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 30 del presente regolamento, necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Successivamente al nulla osta dovrà provvedere all'immatricolazione e all'aggiornamento del titolo abilitativo mediante il portale SUAPE. La variazione intervenuta sarà annotata sull'apposito registro.

Art. 37 - Sostituzione temporanea di un veicolo

1. Per la sostituzione di un veicolo in servizio di noleggio con conducente che abbia subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l'utilizzo di un veicolo sostitutivo, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata alle autorità competenti.
2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.
3. Il veicolo sostitutivo dovrà rispondere alle caratteristiche di cui all'art. 30 del presente regolamento.

TITOLO V – RINUNCIA, SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA

CAPO I – CAUSE VOLONTARIE DI PERDITA DEL TITOLO ABILITATIVO

Art. 38 – Rinuncia al titolo abilitativo

1. Il titolare, o l'avente titolo, che intende rinunciare alla licenza ed all'esercizio dell'attività di servizio pubblico-taxi o noleggio con conducente, deve darne comunicazione al Comune di Palmas Arborea tramite portale SUAPE.

Art. 39 – Sospensione volontaria del titolo abilitativo

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente può chiedere, con apposita istanza, presentata tramite portale SUAPE, la sospensione del servizio qualora non possa avvalersi di sostituti alla guida.
2. L'attività può essere inoltre sospesa per cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate.

CAPO II – CAUSE NON VOLONTARIE DI PERDITA DEL TITOLO ABILITATIVO

Art. 40 - Sospensione del titolo abilitativo

1. Il titolo abilitativo all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospeso per i periodi e nei seguenti casi:
 - a. fino ad un massimo di dodici mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 35, del presente regolamento e/o senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;
 - b. fino ad un massimo di trenta giorni, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c. fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati ed accertati;
 - d. fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;
 - e. fino ad un massimo di trenta giorni, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 46, del presente regolamento;

- f. fino ad un massimo di centottanta giorni, nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - g. fino alla comunicazione per l'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, lettera r) del presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, dispone sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

Art. 41 – Decadenza del titolo abilitativo

1. E' dichiarata la decadenza del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:
- a. sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 9, del presente regolamento;
 - b. mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16, del presente regolamento;
 - c. estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - d. mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 19 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
 - e. alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - f. mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, accertato tramite il Servizio di Polizia locale, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati ed accertati;
 - g. sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 42 - Revoca del titolo abilitativo

1. È disposta la revoca del titolo abilitativo del servizio di noleggio con conducente nei seguenti casi:
- a. quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b. nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, del precedente articolo, in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - c. quando il titolare non esibisca il registro dei viaggi e le ricevute a seguito di richiesta del Servizio competente;
 - d. quando sia accertato che la partenza e la fine del servizio non avvengono dalla sede della rimessa, fatta eccezione dei casi di cui all'art. 2, comma 7 del presente regolamento.
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

TITOLO VI – VIGILANZA, SANZIONI, RECLAMI ED ESPOSTI

CAPO I – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 43 – Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato al servizio di Polizia locale.
2. Il Responsabile del Servizio competente può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 44 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
- a. sanzioni amministrative pecuniarie;
 - b. sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.
2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, vi provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.

5. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 4, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.
6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

Art. 45 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 1.000,00 per i seguenti casi specifici:
 - a. non applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - b. non tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio;
 - c. non essere ordinato e curato nella persona;
 - d. non depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
 - e. non prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f. chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap e per i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - g. non eseguire i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - h. non comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
 - i. non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - j. non tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - k. mancata o incompleta compilazione del foglio di servizio.

Art. 46 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile dell'Area Amministrativa, attraverso comunicazioni a mezzo posta ordinaria o PEC, come pubblicizzato sul sito istituzionale, ovvero consegna a mano al protocollo del Comune di Palmas Arborea.

TITOLO VII – ENTRATA IN VIGORE

Art. 47 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia ed entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.